

## **Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 141 -**

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018*

### **Preambolo**

Preambolo

### **Articolo 1**

Art. 1 Modificazioni al **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**.

### **Articolo 2**

Art. 2 Misure transitorie.

### **Articolo 3**

Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria.

### **Articolo 4**

Art. 4 Decorrenza.

### **Preambolo - Preambolo**

*In vigore dal 29/12/2018*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli **articoli 76 e 87 della Costituzione**;

Vista la **legge 23 agosto 1988, n. 400**, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la **direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006**, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la **direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016**, recante la modifica della **direttiva 2006/112/CE** per quanto riguarda il trattamento dei buoni;

Visto il **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la **legge 24 dicembre 2012, n. 234**, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la **legge 25 ottobre 2017, n. 163**, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, punto 15);

Vista la preliminare **deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018**;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la **deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018**;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

**Torna al sommario**

## Articolo 1 -

Art. 1 Modificazioni al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

*In vigore dal 29/12/2018*

1. Al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis (Definizione di buono-corrispettivo). - 1. Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Art. 6-ter (Buono-corrispettivo monouso). - 1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.

Art. 6-quater (Buono-corrispettivo multiuso). - 1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-quater è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell'articolo 6-quater, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.».

[Torna al sommario](#)

## Articolo 2 -

Art. 2 Misure transitorie.

*In vigore dal 29/12/2018*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.

[Torna al sommario](#)

### **Articolo 3 -**

Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria.

*In vigore dal 29/12/2018*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[Torna al sommario](#)

### **Articolo 4 -**

Art. 4 Decorrenza.

*In vigore dal 29/12/2018*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)